NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 2

Nessuna deroga di alcun genere e' consentita agli enti locali sia in sede di adozione dei piani di riorganizzazione, sia in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonche' in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione dei futuri accordi nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dal presente articolo sono nulli di diritto e gli amministratori ed i segretari comunali e provinciali non, possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori ed i segretari che, cio' nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa ed i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. Nella stessa responsabilita' incorrono i componenti degli organi di controllo che non abbiano rilevato o dichiarata la nullita' delle relative deliberazioni. In caso di mancata declaratoria di nullita' di atti illegittimi del genere di cui sopra, i componenti degli organi di controllo che abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, sono obbligati a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dell'esame del provvedimento medesimo al Ministero dell'interno, per tramite del commissario del Governo, copia dell'atto deliberativo ritenuto illegittimo. Il Ministero dell'interno promuove nei confronti dei responsabili di cui ai precedenti commi il giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it